



47737-18

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCA RAMACCI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2382/2018
DONATELLA GALTERIO		CC - 24/09/2018
ANGELO MATTEO SOCCI		R.G.N. 23141/2018
ANDREA GENTILI		
LUCA SEMERARO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da  
CURATELA FALLIMENTO (omissis) SPA - CURATORE FALLIMENTARE AVV.  
(omissis)

avverso l'ordinanza del 12/04/2018 del TRIB. LIBERTA' di LATINA

udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;  
sentite le conclusioni del PG PIETRO GAETA

udito il difensore, avv. (omissis) .

Il p.g. conclude in via principale per la rimessione del ricorso alle S.U.; in subordine chiede l'annullamento con rinvio.

Il difensore conclude riportandosi ai motivi di ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Va premesso che con decreto del 16 maggio 2012 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha ritenuto sussistente il *fumus* dei reati tributari di cui agli artt. 4, 5 e 10 d.lgs. 74/2000 nei confronti di (omissis) e (omissis) (omissis), quali legali rappresentanti della (omissis) s.r.l. relativamente agli anni di imposta dal 2006 al 2009; ha disposto, fra l'altro, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, di alcuni beni immobili intestati alla (omissis) s.r.l., ritenuta schermo fittizio degli imputati e costituita allo scopo di «svuotare il capitale sociale della (omissis) S.p.a.», società partecipata dalla (omissis) s.p.a.

Il sequestro preventivo è stato poi eseguito il 18 maggio 2012.

I beni immobili sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente erano stati, con atto notarile del 21 luglio 2011, conferiti dalla (omissis) s.p.a., mediante l'amministratore (omissis), a titolo di sottoscrizione dell'intero capitale sociale della (omissis) s.r.l.

Oggetto del conferimento dalla (omissis) alla (omissis) s.r.l. era il «ramo d'azienda per le attività di «property, trading & development» formato dai beni immobili poi sottoposti a sequestro preventivo.

1.2. Con sentenza del 17 maggio 2012 il Tribunale di Latina ha dichiarato il fallimento della (omissis) s.p.a.

1.3. Con istanza depositata il 28 febbraio 2018, il curatore del fallimento ha chiesto il dissequestro dei beni rappresentando che l'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela avverso il conferimento del ramo di azienda, nel quale rientrano i beni sottoposti a sequestro preventivo, è stata accolta e che la sentenza è divenuta definitiva, per effetto dell'inammissibilità dell'appello proposto dai convenuti.

Il dispositivo divenuto definitivo riportato dalla difesa (sentenza del Tribunale di Latina n. 706/2016 pubblicata il 15 aprile 2016) così recita:

«dichiara inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto 21.07.2011 a rogito Notaio (omissis), rep. (omissis) e racc. (omissis) e, per l'effetto, condanna (omissis) S.r.l. alla restituzione in favore del Fallimento attore del ramo d'azienda (omissis), trading & development, oggetto del conferimento e quindi dei beni immobili che ne facevano parte...».

1.4. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina il 19 febbraio 2018 ha rigettato l'istanza, ritenendo anche che le finalità pubblicistiche sottese al sequestro finalizzato alla confisca debbano prevalere su quelle, parimenti pubblicistiche, sottese alla procedura concorsuale, soccombenti poiché non realizzano con certezza il definitivo spossessamento dei beni del fallito, che

peraltro nel caso di specie è persona giuridica diversa dall'imputato nei cui confronti ebbe ad essere operato il sequestro.

1.5. Avverso tale provvedimento il curatore del fallimento ha proposto appello, dichiarato inammissibile dal Tribunale del riesame con l'ordinanza del 12 aprile 2018, per difetto di legittimazione del curatore del fallimento.

2. Il difensore della curatela del fallimento (omissis) s.p.a. ha proposto il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Latina del 12 aprile 2018

2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge per l'erronea applicazione degli artt. 322-*bis* e 321 cod. proc. pen., 31, 42, 43 L. fallimentare, 1 comma 143 Legge 244/2007, poi art. 12-*bis* D. Lgs n. 74/2000, in relazione all'art. 322-*ter* cod. pen., quanto alla ritenuta carenza di legittimazione del curatore fallimentare a proporre l'istanza di revoca del sequestro preventivo e la successiva impugnazione dell'ordinanza di rigetto.

Ha rilevato la difesa che la decisione del Tribunale del riesame di Latina si fonda, quanto alla ritenuta carenza di legittimazione, sulla sentenza Uniland delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; ha ricordato la difesa che la Corte di Cassazione in altre pronunce successive ha ammesso la legittimazione del curatore del fallimento (si richiama Cass. Sez. 3, 27.07.2017 n. 37439).

In estrema sintesi, la difesa ha riportato i principi espressi dalla sentenza Uniland; ha quindi rilevato, al punto a), che tali principi, espressi in relazione al d.lgs. 213/2001, non possono essere estesi ai reati tributari perché non inclusi nel d.lgs. 231/2001; inoltre, per la difesa nella disciplina del d.lgs. 231/2001 la confisca è una sanzione inflitta all'ente per una sua propria responsabilità mentre nel caso di confisca di beni di persona giuridica ai sensi dell'art. 322-*ter* l'ente subisce le conseguenze per un fatto altrui.

Al punto b) la difesa ha dedotto che la legittimazione del curatore del fallimento sussiste ai sensi dell'art. 322-*bis* cod. proc. pen. quale soggetto che «avrebbe diritto alla ... restituzione» dei beni in sequestro.

Per la difesa, se il curatore fallimentare non è titolare di alcun diritto reale sui beni del fallito, è però investito della loro custodia e del loro impiego per le finalità della procedura, sicché il titolo giuridico che gli attribuisce il diritto alla restituzione discende dalla sua funzione pubblicistica.

Con il venir meno del sequestro il curatore ottiene il risultato giuridicamente favorevole di poter disporre dei beni per il soddisfacimento dei creditori.

La difesa ha quindi richiamato i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza Focarelli.

Per la difesa l'individuazione dei soggetti legittimati ad impugnare prescinde sia dalla titolarità di diritti reali, ma anche dai profili temporali che riguardano l'anteriorità della dichiarazione di fallimento rispetto all'apposizione del vincolo cautelare: ciò contrariamente a quanto indicato nella motivazione dell'ordinanza impugnata, che fonda la mancanza di legittimazione sul fatto che il sequestro sia intervenuto prima della dichiarazione di fallimento; per la difesa, la legittimazione del curatore sussiste perché si fonda sulla sola considerazione che da una pronuncia di revoca del sequestro egli conseguirebbe la restituzione dei beni.

Al punto c), la difesa ha mosso le critiche all'ordinanza impugnata ed alla sentenza Uniland quanto alla valutazione della tutela dei diritti dei creditori.

Dopo aver sintetizzato la motivazione della sentenza Uniland, afferma la difesa che il sequestro-confisca sacrifica irrimediabilmente i diritti dei creditori giacché, impedendo al curatore di vendere i beni della massa e quindi di poter ripartire l'attivo, nega il loro unico diritto a soddisfare il proprio credito: pertanto il doppio vincolo sui beni non tutela le ragioni dei creditori ma le sacrifica.

Per la difesa il carattere pubblico della funzione del curatore fonda la sua legittimazione ad impugnare, perché il curatore gestisce i beni dell'attivo fallimentare nell'interesse della procedura sotto il controllo del giudice delegato ai sensi degli artt. 31 e 43 L. Fall.

Il curatore può infatti esperire le azioni revocatorie, quale espressione del potere gestorio e di amministrazione, che si svolge anche sui beni recuperati; per la difesa, il vincolo cautelare impedisce al curatore lo svolgimento della funzione gestionale connessa al suo *munus* pubblico. È tale *munus* che, più ancora di dargli il diritto, gli impone il dovere di impugnare il sequestro dei beni per recuperarli alla massa.

Al punto d) la difesa ha rilevato che dalla carenza di legittimazione del curatore deriva la sostanziale assenza di soggetti legittimati ad impugnare, perché non può proporre l'impugnazione la società fallita per mezzo dei propri organi poiché con il fallimento si determina lo spossessamento dei beni in favore della curatela; in caso di revoca del sequestro i beni devono essere restituiti alla curatela e non al fallito.

La conseguenza della mancanza della legittimazione del curatore è che il sequestro preventivo sarebbe sottratto al controllo giurisdizionale sulla sua legittimità, con profili di incostituzionalità o di incoerenza del sistema.

2.2. Al punto 2) la difesa ha contestato la ritenuta carenza di legittimazione del curatore secondo il criterio della disponibilità fattuale, mutuato dal Tribunale del riesame di Latina da Cass. Sez. 3, n. 42469 del 17.07.2016.

Ciò in quanto, per la difesa (punto a) l'art. 322-*bis* cod. proc. pen. attribuisce la legittimazione la persona che avrebbe diritto alla loro restituzione fra cui rientra il curatore fallimentare.

Al punto b) la difesa ha evidenziato le conseguenze negative del principio di prevenzione sulle ragioni creditorie, rilevando che spesso i beni possono entrare nella massa successivamente anche per effetto delle azioni revocatorie.

Per la difesa, negando la legittimazione del curatore ad impugnare la misura cautelare reale nell'ipotesi in cui i beni non siano stati nella sua disponibilità fattuale prima di essere posti sotto sequestro, significa sacrificare ingiustificatamente i diritti dei creditori proprio nei casi in cui essi subiscono un maggior pregiudizio per la intrinseca aleatorietà dei tentativi di riacquisire i beni sottratti alla massa.

Per la difesa, al più, il principio di disponibilità quale criterio di legittimazione dovrebbe essere considerato quale disponibilità giuridica e non fattuale.

Il curatore ha la disponibilità dei beni fallimentari in base alla legge fallimentare, non in via di fatto; la sentenza dichiarativa di fallimento priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni (art. 42 L.F.), fa subentrare il curatore nell'amministrazione del patrimonio fallimentare (art. 31 L.F.) e nella disponibilità dei beni. Per la difesa, tali poteri si estendono a tutti i beni, anche a quelli che non vengono rinvenuti al momento del fallimento, che il curatore può recuperare alla massa compiendo ogni azione utile, compresa la richiesta di dissequestro.

Rileva poi la difesa che nel merito il sequestro è stato disposto in data 16 maggio 2012; il fallimento è stato dichiarato il (omissis) ; l'esecuzione della misura reale è stata disposta dal pubblico ministero il 18 maggio 2012, quindi successivamente alla dichiarazione di fallimento.

Per la difesa, poi, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, poiché l'esecuzione del sequestro preventivo su beni immobili si perfeziona con la trascrizione, il termine temporale di riferimento dovrebbe dunque essere quello della trascrizione del sequestro nei pubblici registri non quello di emissione del provvedimento, in conformità con la regola generale vigente in materia di *prevenzione* ove il conflitto tra diritti contrapposti è risolto in favore del soggetto che per primo abbia assolto all'onere di pubblicità.

Sul punto la sentenza ha ricordato il caso concreto posto alla valutazione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza Focarelli.

Al punto c), la difesa ha rilevato che la tesi della mancanza di legittimazione determina un vuoto di tutela giurisdizionale nei casi in cui il giudice disponga il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente senza accertare preliminarmente la confiscabilità dei beni.

Afferma la difesa che la domanda sulla prevalenza o meno della confisca sul fallimento presuppone necessariamente l'accertamento relativo alla confiscabilità dei beni, che il giudice deve compiere anche d'ufficio.

Rileva la difesa che, negando al curatore la legittimazione a richiedere il dissequestro, si impedisce di far valere la non confiscabilità dei beni e ciò prescinde anche dalla circostanza che non abbia conseguito la disponibilità fattuale dei beni prima della dichiarazione di fallimento.

Per la difesa tale sbarramento alla tutela giurisdizionale dei diritti della curatela è ingiustificato: nel caso *de quo*, ricorda la difesa, il dissequestro è stato richiesto anche sulla scorta del principio secondo cui non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni appartenenti a persona giuridica per i reati tributari compiuti dagli organi della persona giuridica stessa, come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza Gubert.

Al punto d) la difesa ha richiamato i principi espressi da Cass. Sez. 3, 27.07.2017 n. 37349.

2.3. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge per l'erronea applicazione degli artt. 322-*ter* cod. pen., 1 comma 143 L. 244/2007, ora art. 12-*bis* D. Lgs n. 74/2000, 321 e 322-*bis* cod. proc. pen., 66 e 67 L fallimentare, 2901 cod.civ.

Rileva la difesa, fra l'altro, che la richiesta di revoca del sequestro si fondava sulla non sequestrabilità e confiscabilità dei beni in base alla sentenza Gubert; ha rilevato la difesa che la (omissis) non era uno schermo fittizio degli indagati; i beni sequestrati dovevano ritenersi appartenere alla (omissis), anche all'esito dell'azione revocatoria, con conseguente illegittimità del sequestro.

Rileva la difesa che nell'ordinanza impugnata si è affermato che i beni potevano legittimamente essere sequestrati perché intestati a soggetto - (omissis) - che costituiva schermo fittizio degli indagati; che l'utile esperimento dell'azione revocatoria non ha rilevanza perché comporta la sola inefficacia *inter partes* e non una reintegrazione del patrimonio.

La difesa ha però ritenuto che la decisione impugnata sia errata quanto alla valutazione della confiscabilità dei beni in base alla sentenza Gubert e che il Tribunale del riesame non abbia esaminato la questione relativa all'appartenenza dei beni.

Rileva la difesa che nell'ordinanza si afferma da un lato che il sequestro poteva legittimamente essere effettuato nei confronti di (omissis) perché i beni erano nella sua titolarità ma dall'altro che la titolarità era solo fittizia.

Osserva la difesa che (omissis) sostiene essere l'effettivo titolare di tali beni; se (omissis) è solo uno schermo fittizio, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto

stabilire chi sia l'effettivo titolare di tali beni: se gli imputati o la (omissis), perché solo nel primo caso il sequestro sarebbe legittimo.

Rileva la difesa che i reati tributari sono stati commessi dagli imputati in qualità di amministratori della società (omissis) s.r.l., soggetto diverso sia da (omissis) s.p.a. che da (omissis) s.r.l.

(omissis) s.r.l. non è mai stata titolare dei beni posti sequestro che erano di proprietà di (omissis) e fraudolentemente trasferiti a (omissis) con la finalità di sottrarli alla stessa (omissis) ed ai suoi creditori in vista del fallimento.

Ciò è stato indicato proprio dal giudice per le indagini preliminari che nel decreto di sequestro genetico ha indicato che (omissis) era società creata fittiziamente al solo scopo di svuotare il capitale sociale della (omissis) s.p.a.

Per la difesa, dunque, (omissis) è uno schermo fittizio creato dagli indagati in danno di (omissis), tanto che l'azione revocatoria promossa dalla curatela ha avuto esito positivo.

Per la difesa, con la revocatoria è stato rimosso lo schermo fittizio creato per sottrarre i beni a (omissis) sicché l'effettiva titolarità dei beni va riconosciuta a (omissis) e non agli imputati, con conseguente illegittimità del sequestro.

Rileva la difesa che è paradossale che (omissis), già spogliata dei beni da parte degli imputati mediante la creazione di un soggetto fittizio, si veda negato il diritto alla loro restituzione proprio a causa del fatto che tale soggetto è fittizio.

Osserva poi la difesa che gli imputati erano amministratori di (omissis) e di conseguenza avevano la disponibilità dei beni nell'interesse della società. Sul punto la difesa ha richiamato i principi della sentenza Gubert.

Per la difesa, in base alla sentenza Gubert, i beni non sono sequestrabili per equivalente perché (omissis) s.p.a., non è uno schermo fittizio e che non è neanche il soggetto giuridico che si è avvantaggiato dei reati tributari commessi dagli imputati, essendo terzo rispetto alla (omissis), nel cui interesse le violazioni sono state compiute.

Rileva la difesa che il caso preso in esame dalla sentenza Gubert è quello in cui i beni sequestrandi sono nella disponibilità della stessa persona giuridica nel cui interesse i suoi organi hanno commesso il reato tributario; nel caso della (omissis) i reati sono stati commessi dagli imputati in quanto organi di una persona giuridica diversa rispetto a quella i cui beni sono stati sequestrati; manca per la difesa ogni relazione anche indiretta tra reato e soggetto colpito dalla misura.

Rileva poi la difesa che l'effetto della revocatoria, mediante la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo, è quello di reintegrare il patrimonio del fallimento, con conseguente vantaggio per tutti i creditori, diversamente da quanto avviene nella revocatoria ordinaria.

Rileva inoltre la difesa che nei rapporti *inter partes* l'atto dispositivo accertato come fraudolento, che ha reso possibile il sequestro, è divenuto inefficace e ciò consente di ritenere il curatore «persona che avrebbe diritto alla restituzione dei beni» secondo il dettato dell'art. 322-*bis* cod. proc. pen.

Rileva altresì la difesa che la sentenza di revocatoria sottrae definitivamente ogni possibile disponibilità dei beni agli imputati, con effetti anche nell'ambito penale e sopravvenuta illegittimità del sequestro.

La difesa ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il motivo di ricorso sulla sussistenza della legittimazione del curatore fallimentare è fondato nel senso che segue.

1.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. all'imputato o indagato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

Però, oltre alla legittimazione, deve sussistere l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale poste nel libro IX sulle impugnazioni, e nel Titolo I sulle «disposizioni generali»: infatti, l'interesse all'impugnazione è un requisito generale per tutte le impugnazioni, anche quelle cautelari (cfr. in tal senso, fra le tante, Cass. Sez. 3, sentenza n. 9947 del 20/01/2016).

Gli artt. 568 comma 4 e 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. impongono un vaglio di ammissibilità fondato sulla verifica della concreta legittimazione in ragione della sussistenza di un interesse concreto e attuale.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale (ribadito anche da Cass. Sez. 3, sentenza n. 30008 del 08/04/2016, in motivazione) l'interesse concreto ed attuale alla proposizione del riesame reale, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro.

Cfr. per una ricostruzione sistematica, Cass. Sez. 3, sentenza n. 9947 del 20/01/2016, che ha affermato in motivazione che affinché sia legittimato a proporre impugnazione, pertanto, l'indagato o l'imputato o il terzo deve reclamare una relazione con la cosa a sostegno della sua pretesa alla cessazione del vincolo, in quanto il gravame deve essere funzionale ad un risultato immediatamente produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante.

Cfr. nello stesso senso Cass. Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, Rv. 270132, Paltrinieri, che ha anche affermato che non è configurabile un interesse ad



impugnare identificabile con quello volto ad ottenere una pronuncia favorevole in ordine all'insussistenza del *fumus commissi delicti*, giacchè questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare.

Secondo la Corte di Cassazione, il riesame è inammissibile anche quando l'effetto restitutorio sia semplicemente indiretto perché finalizzato a porre in discussione la natura del reato o la qualificazione giuridica del fatto addebitato, profili estranei allo schema restitutorio della richiesta di riesame del sequestro in parola (cfr. in tal senso Cass. Sez. 4 21724 del 20 aprile 2005). Di conseguenza, è inammissibile il riesame proposto dall'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo il quale non abbia diritto alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr. Cass. Sez. 1, sentenza n. 7292 del 12/12/2013).

Cfr. nello stesso senso Cass. Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231, Ruan che ha affermato che l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare solo in quanto vanta un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Nel caso esaminato, è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'indagato per la restituzione di beni in sequestro di proprietà di una società in accomandita, in quanto, sebbene egli ne fosse il legale rappresentante, aveva presentato il ricorso in proprio; né è stato ravvisato un interesse nell'ottenimento, come indagato, di una pronuncia sull'insussistenza del *fumus commissi delicti*, attesa l'autonomia del giudizio cautelare da quello di merito.

1.2. Dunque, per verificare la sussistenza dell'interesse ad impugnare, occorre verificare se il curatore del fallimento sia un soggetto a cui spetta la restituzione della cosa come effetto del dissequestro.

2. Orbene, nel caso in esame, il diritto alla restituzione dei beni trova la sua fonte nella sentenza del Tribunale di Latina, divenuta irrevocabile, con la quale è stata accolta la revocatoria fallimentare relativa proprio al conferimento dei beni dalla (omissis) alla (omissis) s.p.a.: oltre a dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di conferimento del 21 luglio 2011, la sentenza ha condannato (omissis) S.r.l. alla restituzione in favore del Fallimento del ramo d'azienda (omissis), trading & development, oggetto del conferimento e quindi dei beni immobili che ne facevano parte.

Poiché i beni sono stati sequestrati a (omissis) S.r.l., ritenuta schermo fittizio degli imputati, l'unico modo per il curatore del fallimento per ottenere l'esecuzione della sentenza di revocatoria fallimentare e della condanna alla restituzione è quello di ottenere la revoca del sequestro preventivo.

Dunque, la legittimazione e l'interesse alla restituzione ed all'impugnazione del provvedimento di rigetto trova in tal caso la sua fonte proprio nella sentenza del Tribunale di Latina del 15 aprile 2016, divenuta definitiva per la declaratoria di improcedibilità dell'appello.

L'esistenza del diritto alla restituzione, che trova la sua fonte nella sentenza definitiva, non pone pertanto neanche il caso in esame in contrasto con i principi della sentenza Uniland che ha collegato il difetto della legittimazione all'assenza del titolo restitutorio.

2. È poi fondato il secondo motivo nel senso che segue.

In sostanza, la difesa ha dedotto che il Tribunale del riesame di Latina non ha tenuto conto, nel ritenere legittimo il sequestro, di due motivi di appello, così deducendo un vizio di violazione di legge per mancanza della motivazione.

Su tali due motivi è effettivamente mancata la risposta da parte del Tribunale del riesame di Latina.

2.1. Il primo motivo concerne la valutazione sulla effettiva appartenenza dei beni, poiché il Tribunale del riesame non ha minimamente valutato che lo svuotamento della (omissis) s.p.a., società poi dichiarata fallita e terza estranea rispetto al reato tributario, è avvenuto mediante una condotta illecita, poiché volta, secondo la ricostruzione del decreto genetico, proprio a svuotare la società attribuendo il ramo di azienda ed i suoi beni immobili alla (omissis) s.p.a., società ritenuta schermo degli imputati.

Una condotta, quindi, che può concretizzare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; circostanza questa, valutabile ex art. 2 cod. proc. pen., che incide sulla legittimità del trasferimento ben oltre gli effetti dell'azione revocatoria già esercitata con successo.

2.2. Il secondo motivo, su cui è mancata la valutazione e la risposta da parte del Tribunale del riesame di Latina, concerne la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente effettuato non sui beni della società, ritenuta schermo, nel cui interesse i reati tributari sono stati commessi, ma nei confronti dei beni di una società terza, estranea al reato, ma ritenuta schermo degli imputati.

Su tale questione specificamente dedotta, che concerne i limiti di applicazione del principio espresso dalla sentenza Gubert, è mancata la risposta da parte del Tribunale del riesame di Latina, che è dunque incorsa nel vizio di violazione di legge per la mancanza della motivazione, priva del requisito della completezza.

3. Infine, rileva la Corte di Cassazione che secondo quanto rappresentato dal giudice per le indagini preliminari nel provvedimento di rigetto dell'istanza di

dissequestro, i reati tributari di cui si è ritenuta la sussistenza del *fumus* sarebbero stati commessi in relazione agli anni di imposta 2006-2009.

La Corte di Cassazione non può valutare gli effetti del decorso del tempo per l'assenza degli atti processuali nella loro completezza; deve però rilevare la possibile incidenza del decorso del tempo sulla persistenza della legittimità del sequestro preventivo.


**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo esame.

Così deciso il 24/09/2018.

Il Consigliere estensore

Luca Semeraro



Il Presidente

Luca Ramacci

